

Udine, 11 settembre 2018

Fondo di categoria CCRL del settore Alimentare-Panificazione, stipulato l'accordo per l'avvio delle prestazioni

Il 31 maggio 2018 le parti sociali datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria della Regione FVG hanno sottoscritto l'accordo sindacale **per l'attivazione delle prestazioni** demandate al Fondo Regionale di Categoria previsto dal recente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia, firmato il 1° gennaio 2018.

PRESTAZIONI DEL CCRL

L'accordo ha regolamentato le seguenti prestazioni:

- 1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER IL 3° GIORNO**
- 2) SOSTEGNO ECONOMICA ALLA GENITORIALITA' – PERMESSI AI PADRI**

I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizione che:

- sussista certificazione che è stato corrisposto il pagamento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rimborso richiesti,
- l'azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
- l'azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nel biennio precedente dovuti in forza della contrattazione di primo e secondo livello o regolarizzi la propria posizione (vedi CCRL 1° gennaio 2018).

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

(articoli 4 lettera a) e art. 13 del CCRL)

Dal 1° gennaio 2019 le aziende che applicano il CCRL del settore Alimentazione-Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 1 gennaio 2018, in caso di malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni, **per il 3° giorno di malattia (se lavorativo)**, dovranno corrispondere a favore del lavoratore un **trattamento economico giornaliero pari al 50% della retribuzione** normale di cui all'art. 46 del vigente CCNL. Al lavoratore assente per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.

Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto per un massimo di **3 eventi annui** per dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).

Il trattamento economico per il giorno di carenza malattia verrà anticipato dall'azienda al lavoratore, la quale ne chiederà successivamente il rimborso al Fondo stesso tramite l'Ebiart, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente la data di inizio malattia.

Il rimborso previsto per l'impresa è pari al 50% dell'imponibile lordo del 3° giorno (retribuzione da prendere in considerazione è omnicomprensiva e mensile, divisore 173).

L'azienda presenterà domanda di rimborso:

- compilando in tutte le sue parti il modello "MAL./Alimentazione" - scaricabile dal sito www.ebiart.it (Fondo I.A. Alimentare-Panificazione)
- inviando la domanda via PEC all'indirizzo: fondoalimentarifvg@pec.ebiart.it **entro 60 giorni dal periodo di paga** in cui ha **avuto termine l'evento** morboso
- allegando copia del certificato medico e la copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore riferito al mese di malattia, evidenziata come "CARENZA EBIART".

Il Fondo provvederà a rimborsare l'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

2) SOSTEGNO ECONOMICO ALLA GENITORIALITÀ – PERMESSI AI PADRI

(articolo 4 lettera h e art. 15 CCRL)

Il Fondo finanzia **un ulteriore giorno di permesso retribuito**, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, **in occasione della nascita/affidamento/adozione di un figlio.**

L'articolo 15 del CCRL prevede che la fruizione del permesso deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita/ingresso in famiglia, pena la decadenza dello stesso.

Al lavoratore assente non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.

In caso di parto gemellare il giorno di permesso retribuito a carico del Fondo rimane uno.

L'azienda presenterà richiesta della prestazione al Fondo:

- compilando in tutte le sue parti il modello "PAT./Alimentazione" - scaricabile dal sito www.ebiart.it (Fondo I.A. Alimentare-Panificazione)
- inviando la domanda via PEC all'indirizzo: fondoalimentarifvg@pec.ebiart.it **entro il giorno 25 del mese successivo alla fruizione del giorno di permesso**
- allegando copia del certificato di nascita o del documento che certifica l'adozione/affidamento e la copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore ha fruito del permesso.

Il Fondo provvederà a rimborsare l'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

(Fonti: Accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria dal CCRL del settore Alimentare e della Panificazione del FVG 01.01.2018)